

- il TFP non avrebbe esplicitato cosa si debba intendere per vacanze «prolungate»;
- il TFP avrebbe ritenuto che l'avviso di passaggio trovato dalla ricorrente nella sua cassetta postale al ritorno dalle vacanze riguardasse con certezza la lettera raccomandata del Parlamento contenente la risposta suo reclamo.

**Ricorso proposto il 23 febbraio 2011 — Mizuno/UAMI — Golfino (G)**

(Causa T-101/11)

(2011/C 120/37)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Mizuno Corp. (Osaka, Giappone) (rappresentanti: avv.ti T. Raab e H. Lauf)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Golfino AG (Glinde, Germania)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare in toto la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 dicembre 2010, nel procedimento R 821/2010-1;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo contenente la lettera «G» e altri simboli, per prodotti della classe 25.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Golfino AG.

*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* marchio figurativo contenente la lettera «G» e il simbolo «+», per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35.

*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di marchio.

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e incidentalmente dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009<sup>(1)</sup>, in quanto non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

**Ricorso proposto il 21 febbraio 2011 — EMA/Commissione**

(Causa T-116/11)

(2011/C 120/38)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* European Medical Association (EMA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Franchi, avvocato, L. Picciano, avvocato, N. di Castelnuovo, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che il ricorso è ricevibile e fondato nel merito;

**in via principale:**

- accertare e dichiarare che EMA ha correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali su di lei incombenti in base ai contratti 507760 DICOEMS e 507126 COCOON, ed ha pertanto diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di tali contratti come risultanti dai FORM C inviati alla Commissione, ivi compreso il FORM C relativo al IV periodo del contratto COCOON;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della decisione della Commissione di risoluzione dei suddetti contratti, contenuta nella lettera del 5 novembre 2010;

- per l'effetto, dichiarare che la domanda della Commissione volta ad ottenere la restituzione della somma di euro 164 080,10 è infondata, e conseguentemente annullare, revocare — anche attraverso l'emissione di una corrispondente nota di credito — la nota di addebito del 13 dicembre 2010, con la quale la Commissione ha chiesto la restituzione dell'importo sopra citato, o comunque dichiararne l'illegittimità;

- parimenti, condannare la Commissione al pagamento delle restanti somme spettanti ad EMA in forza dei FORM C consegnati alla Commissione, pari ad euro 250 999,16;

**in via subordinata:**

- accertare la responsabilità della Commissione per indebito arricchimento e per fatto illecito,
- conseguentemente condannare quest'ultima al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e morale sofferti dalla ricorrente, che dovranno essere quantificati nel corso del presente giudizio;